



Date de réception : 27/10/2015

OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

Causa C-194/15 *

Documento depositato da:

Regno Unito

Denominazione comune della causa:

BAUDINET E A.

Data di deposito:

20 agosto 2015

* Lingua processuale: l'italiano.

INTRODUZIONE

1. Con ordinanza del 28 aprile 2015 la *Commissione Tributaria Provinciale di Torino* ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») la seguente questione pregiudiziale:

«se gli articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ostino alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorché un residente di tale Stato – azionista di una società stabilita in uno Stato membro diverso – percepisca dividendi tassati in entrambi gli Stati, non si ponga rimedio alla doppia imposizione mediante l'imputazione nello Stato di residenza di un credito d'imposta almeno pari all'importo dell'imposta versata nello Stato della società distributrice»

2. Il presente documento contiene le osservazioni scritte del Regno Unito, presentate ai sensi dell'articolo 23 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

FATTI

3. La questione sorge nel contesto di un procedimento avviato da un residente italiano (in prosieguo: la «ricorrente») e da altri contribuenti che si trovavano in una posizione analoga. La ricorrente ha percepito un dividendo sulle azioni detenute in una società residente in Francia (Paul Ricard SA). La società ha applicato una ritenuta alla fonte sul dividendo, in seguito parzialmente assoggettato, in Italia, all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. L'imposizione fiscale sui dividendi in Italia è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (in prosieguo: il «TUIR») e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali (il prosieguo: la «CDIF»), stipulata tra l'Italia e la Francia il 5 ottobre 1989. Le disposizioni pertinenti del TUIR e della CDIF sono riportate nell'ordinanza di rinvio.
5. Ai sensi della CDIF i suddetti dividendi sono assoggettati a imposta in Francia con un'aliquota massima del 15%. Parimenti, la CDIF prevede che i dividendi pagati in uno Stato membro a persone residenti in un altro Stato membro possano essere soggetti a imposizione fiscale in tale altro Stato membro.
6. Ai sensi del TUIR, e in particolare dell'articolo 47, i residenti italiani sono assoggettati all'imposta sul reddito per il 40% del reddito ricavato dai dividendi su partecipazioni azionarie sia in società residenti in Italia che in società residenti all'estero. Tale norma è conforme a quanto disposto dalla CDIF e prevede lo stesso trattamento per le società residenti in Italia e per le società residenti all'estero.

7. L'articolo 24 della CDIF prevede che, per evitare la doppia imposizione, l'imposta versata sui dividendi in Francia possa essere detratta dall'imposta sul reddito italiana per la parte non eccedente l'imposta italiana **ascrivibile a tale reddito**. Tale norma trova attuazione nell'articolo 165 TUIR. La ricorrente ha tentato di detrarre l'intero importo dell'imposta versata all'estero, compresa la quota riferibile alla parte di dividendo non soggetta a imposizione ai sensi del diritto italiano. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, TUIR, quando l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti a un contribuente ai sensi dell'articolo 165 è superiore all'imposta netta dovuta, il contribuente può scegliere se detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta successivo oppure se essere rimborsato per la differenza dallo Stato italiano.
8. La ricorrente sostiene che, dal momento che i residenti italiani nel percepire dividendi da società italiane versano soltanto l'imposta sul reddito italiana su tali dividendi, mentre i contribuenti nella sua posizione versano sia la ritenuta alla fonte francese sia l'imposta sul reddito italiana, il diritto italiano viola il suo diritto alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Occorre tuttavia osservare, nella presente fattispecie, che, dato che il reddito è stato assoggettato a doppia imposizione giuridica, tale doppia imposizione è stata completamente neutralizzata dall'applicazione della normativa italiana che prevede un credito relativamente all'imposta francese versata sul 40% del dividendo assoggettato a imposta in Italia. La ricorrente contesta quindi le conseguenze dirette del fatto che ai sensi della CDIF i dividendi siano assoggettabili a imposta sia in Francia che in Italia e che ogni Stato contraente abbia fissato la base imponibile e le aliquote d'imposta in modo diverso.
10. La percentuale del dividendo lordo assoggettato a imposta e l'aliquota d'imposta ad esso applicata ai sensi della normativa italiana in materia di imposte sul reddito applicabili ai dividendi si applica allo stesso modo sia ai dividendi percepiti da società nazionali sia ai dividendi percepiti da società non residenti e l'asserita disparità di trattamento deriva unicamente dall'applicazione della ritenuta alla fonte francese.

PRINCIPI APPLICABILI

11. La Corte ha sancito attraverso una consolidata giurisprudenza i principi applicabili al rapporto tra la normativa degli Stati membri e i trattati bilaterali sull'imposizione diretta, e le libertà fondamentali dell'Unione..

La competenza della Corte

12. In via preliminare, è opportuno osservare che la Corte ha affermato di non avere alcuna competenza a interpretare i trattati bilaterali in materia fiscale stipulati dagli Stati membri o il rapporto tra detti trattati e le leggi nazionali (sentenze *Columbus Container Services*, C-298/05, Racc. pag. I-10451, punti 46 e 47, *Damseaux*, C-128/08, Racc. pag. I-6823, punti 20 e 21).

Gli Stati membri mantengono la sovranità sulla ripartizione del potere impositivo

13. Secondo il sistema dell'Unione in materia di delega dei poteri, l'imposizione diretta rimane nell'ambito del potere sovrano degli Stati membri, sebbene tale competenza debba essere esercitata in conformità al diritto dell'Unione (sentenze *Marks & Spencer*, C-446/03, Racc. pag. I-10837, punto 29, *Kerckhaert e Morres*, C-513/04, Racc. pag. I-10967, punto 15, *Damseaux*, cit., punto 24).
14. In mancanza di misure di armonizzazione dell'Unione, in situazioni in cui un'operazione transfrontaliera comporti l'esercizio della competenza fiscale di due Stati membri, spetta a tali Stati membri definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, al fine, in particolare, di evitare la doppia imposizione (sentenze *Kerckhaert e Morres*, cit., punti 23 e 24, *Damseaux*, cit., punto 30).
15. In tal modo, gli Stati membri possono scegliere i criteri applicabili mediante i quali procedere alla ripartizione del loro potere impositivo, compreso il riferimento alla cittadinanza, alla residenza, allo status di lavoratore transfrontaliero o all'occupazione nel settore pubblico o privato (sentenze *Gilly/Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin*, 336/96, punti 29 e 30, *Imfeld e Garcet*, C-303/12, punto 41). La scelta di tali elementi di collegamento non si configura come una discriminazione contraria alle libertà fondamentali sancite dal TFUE (sentenza *Gilly/Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin*, cit., punti 30 e 53).
16. Gli Stati membri possono concordare che un contribuente sia assoggettabile a imposta in entrambi gli Stati membri (sentenza *Damseaux*, cit., punti 34 e 35). Uno Stato membro non è tenuto a prevenire gli svantaggi derivanti dall'esercizio parallelo di tale potere impositivo (sentenza *Damseaux*, cit., punto 34). Qualora il contribuente si trovi in una posizione meno favorevole a causa della ripartizione del potere impositivo da parte dello Stato membro, tale fatto è conseguenza dei diversi livelli di imposizione negli Stati membri e, in assenza di normative comunitarie in materia, la determinazione di tali aliquote compete agli Stati membri (sentenza *Gilly/Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin*, cit. punto 47).

17. La Corte ha statuito, in particolare nel contesto dei dividendi versati da società stabilite in uno Stato membro a persone residenti in un altro, che quando lo Stato membro di residenza non fa valere il suo potere impositivo sui pagamenti non sussiste alcun obbligo per tale Stato membro di compensare uno svantaggio fiscale derivante da un'imposizione fiscale interamente applicata dallo Stato membro in cui è stabilita la società distributrice (v. sentenze Kronos International, C-47/12, punto 84, e Orange European Smallcap Fund, C-194/06, punto 41).

Gli Stati membri non possono discriminare nell'esercizio del loro potere impositivo

18. Tuttavia, dopo che gli Stati membri hanno concordato la ripartizione tra loro del potere impositivo, tale potere deve essere esercitato dallo Stato membro interessato conformemente ai principi del diritto dell'Unione (sentenza Imfeld e Garcet, cit., punto 42).
19. Ciò viene illustrato nella sentenza Imfeld e Garcet. Tale sentenza riguardava un residente belga che percepiva interamente il suo reddito in Germania e guadagnava più della moglie, residente belga. Ai sensi di una CDIF tra Stati membri, il sig. Imfeld era soggetto soltanto all'imposta sul reddito in Germania. Il diritto belga concedeva una franchigia fiscale al componente del nucleo familiare che percepiva il maggior reddito, ma le autorità fiscali belghe hanno negato l'applicazione di tale franchigia alla retribuzione della moglie, con la conseguenza che la coppia non ha potuto beneficiarne. La Corte ha rilevato che il Belgio aveva posto il sig. Imfeld in una situazione di svantaggio rispetto a una coppia che percepiva tutto il suo reddito in Belgio e aveva quindi limitato la sua libertà di stabilimento. Occorre osservare che, ai fini della presente analisi, la Corte ha utilizzato un termine di paragone in cui tutti gli aspetti dell'operazione pertinente hanno avuto luogo nello Stato membro di residenza (sentenza Imfeld e Garcet, cit., punti 49 e 50).

OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

20. Alla luce dei principi applicabili sopra esposti, il Regno Unito formula le seguenti osservazioni sulla questione pregiudiziale. Tale questione invita anzitutto a prendere in considerazione l'eventualità che, nella fattispecie, la doppia imposizione giuridica, soggetta allo sgravio previsto nella CDIF e nella normativa italiana, equivalga a una restrizione della libera circolazione dei capitali contraria agli articoli 63 e 65 TFUE. È quindi necessario accertare: i) se le circostanze di fatto del caso di specie siano soggette a restrizioni, ii) se e in quale misura sussista una doppia imposizione giuridica, e iii) quali obblighi sorgano nell'Unione per porre rimedio agli svantaggi fiscali derivanti dalla [doppia] imposizione giuridica.

Mancanza di restrizioni alla libera circolazione dei capitali

21. Per quanto riguarda il primo punto, il Regno Unito non riesce a ravvisare, nel presente rinvio pregiudiziale, alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali. Ciò è dovuto al fatto che non sussiste alcuna discriminazione o disparità di trattamento. Tale affermazione può essere spiegata con il seguente esempio.
22. Se un privato, residente in Italia, percepisce un dividendo di origine nazionale per un importo di EUR 10 000, l'Italia includerà il 40% di tale dividendo (ossia EUR 4 000) nella base imponibile. L'aliquota d'imposta applicabile, come indicato alla pagina 5 dell'ordinanza di rinvio, è del 30%, con la conseguenza che l'imposta dovuta ammonterà a EUR 1 200.
23. Se un privato, residente in Italia, percepisce, per contro, un dividendo di origine estera (francese) di EUR 10 000, la quota di dividendo estero di cui si tiene conto nella base imponibile italiana è la stessa, ossia il 40% di tale dividendo (EUR 4 000). L'aliquota d'imposta applicabile al dividendo di origine francese, come indicato alla pagina 5 dell'ordinanza di rinvio, è del 30%. Dall'applicazione di tale aliquota deriverebbe un'imposta dovuta in Italia di EUR 1 200. Tuttavia, il dividendo di origine francese è stato assoggettato a una ritenuta alla fonte estera con un'aliquota del 15%, da cui deriva, in Francia, l'applicazione di un'imposta di EUR 1 500.
24. Sussiste quindi una doppia imposizione giuridica relativamente al 40% del dividendo di origine francese, assoggettato a imposta sia in Italia che in Francia. Tuttavia, lo sgravio da doppia imposizione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della CDIF stipulata tra Italia e Francia prevede che l'importo di EUR 1 500 dell'imposta estera debba essere ripartito per riflettere l'ammontare del dividendo estero incluso nella base imponibile italiana. Secondo tale disposizione, il 40% di EUR 1 500 è EUR 600 e il 60% di EUR 1 500 è EUR 900.
25. Il credito d'imposta concesso per attribuire lo sgravio fiscale da doppia imposizione ai sensi della CDIF è, pertanto, di EUR 600 (in base al 40% del dividendo) e ciò riduce l'imposta italiana dovuta da EUR 1 200 a EUR 600. Con il credito d'imposta derivante dalla detrazione dell'imposta francese dall'imposta dovuta in Italia, l'azionista avrà versato un'imposta di EUR 600 in Francia e un'imposta di EUR 600 in Italia, corrispondente a un'imposta complessiva versata sul dividendo di origine francese di EUR 1 200.
26. L'onere fiscale complessivo sul 40% del dividendo è pari a quello gravante sul dividendo di origine italiana fissato in EUR 1 200 e l'onere

fiscale sul rimanente 60% del dividendo, non assoggettato a imposta dallo Stato italiano, è stato gravato da una ritenuta alla fonte francese di EUR 900. Pertanto, l'onere fiscale complessivo sulla percentuale di dividendo di cui si è tenuto conto nell'ambito della base imponibile italiana (40%) è lo stesso indipendentemente dal fatto che il dividendo derivi da fonti residenti oppure da fonti non residenti. In ciascuna fattispecie l'imposta versata ammonta a un totale di EUR 1 200. Inoltre, nella suesposta fattispecie, le situazioni sono paragonabili. Non sussiste alcuna disparità di trattamento, in quanto l'onere fiscale è lo stesso e non sussistono pertanto restrizioni alla libera circolazione dei capitali.

27. Il saldo del dividendo, ossia l'importo rimanente di EUR 6 000, non rientra nella base imponibile italiana indipendentemente dal fatto che il dividendo derivi da fonti residenti oppure da fonti non residenti. Non sussiste quindi alcuna disparità di trattamento neppure sotto tale aspetto. Tuttavia, il saldo del dividendo di origine francese sarà stato assoggettato a imposta in Francia per un importo di EUR 900, mentre l'ordinanza di rinvio indica che il saldo di un dividendo nazionale non sarebbe soggetto a tale imposizione. Tuttavia, tale imposizione è stata applicata da un altro Stato membro e, dato che tale parte di dividendo non è stata inclusa nella base imponibile italiana, non è soggetta alla doppia imposizione. L'Italia non è quindi tenuta a concedere un credito d'imposta o un rimborso riguardo a tale parte di dividendo.
28. Qualora, a causa di vari sgravi, l'aliquota effettiva dell'imposta italiana fosse ridotta, il risultato sarebbe sempre lo stesso. Ad esempio, in una situazione in cui esiste un dividendo di origine nazionale, di cui EUR 4 000 devono essere inclusi nella base imponibile, ma sul quale sono dovuti sgravi per un importo di EUR 3 000, l'ammontare netto assoggettabile a imposta sarebbe di EUR 1 000. L'imposta dovuta su tale importo netto sarebbe esigibile con un'aliquota del 30%, lasciando l'imposta dovuta a EUR 300. Qualora, per contro, il dividendo sia di origine estera e fossero dovuti gli stessi sgravi, l'importo netto esigibile sarebbe lo stesso, ossia pari a all'imposta dovuta in Italia.
29. Il TUIR prevede un credito d'imposta per sgravio da doppia imposizione di EUR 400 e, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, TUIR, il contribuente può chiedere che la differenza (ossia EUR 400 di imposta versata all'estero meno EUR 300 di imposta dovuta in Italia) di EUR 100 sia riportata al periodo d'imposta successivo oppure sia rimborsata dallo Stato italiano. Pertanto l'onere fiscale netto su un dividendo nazionale e il suo omologo estero, per tale periodo d'imposta, ossia il 40% imposto dallo Stato italiano, è lo stesso (EUR 300). Permane la mancanza di disparità di trattamento e, quindi, di restrizioni alla libera circolazione dei capitali.

30. Come esposto al punto 19, la sentenza *Imfeld e Garcet* dimostra che l'esatto termine di paragone ai fini della presente analisi è una situazione interamente nazionale per l'Italia. In primo luogo, l'imposta sul reddito italiana è applicata allo stesso modo, secondo il TUIR, a dividendi di società italiane ed estere e non opera quindi alcuna discriminazione nei confronti della ricorrente (v. sentenza *Orange European Smallcap Fund*, cit., punti da 35 a 37). Il Regno Unito non riesce a individuare alcun fondamento (nell'ordinanza di rinvio) per concludere che la normativa italiana prevede un trattamento più favorevole per i dividendi nazionali rispetto ai dividendi di origine estera. L'effetto del credito concesso dall'Italia consiste nel fatto che la ricorrente non versa alle autorità italiane sui dividendi un'imposta sul reddito maggiore di quella che verserebbe se i dividendi fossero stati emessi da una società italiana. Non sussiste alcuna disparità di trattamento né discriminazione di alcun genere.
31. In secondo luogo, la previsione, da parte dell'Italia, di un credito d'imposta parziale per quanto riguarda la ritenuta alla fonte francese non può definirsi discriminatoria rispetto al trattamento concesso ai dividendi nazionali ai sensi del diritto italiano. È vero che quando uno Stato membro dispone di un sistema per prevenire o mitigare un'imposizione a catena o una doppia imposizione economica per dividendi versati a residenti da società residenti, esso deve prevedere lo stesso trattamento per i dividendi versati a residenti da società non residenti (v. sentenze *Lenz*, C-315/02, Racc. pag. I-7063, punti da 27 a 49, e *Manninen*, C-319/02, Racc. pag. I-7477, punti da 29 a 55). Tuttavia, l'ordinanza di rinvio non contiene indicazioni riguardo all'esistenza di disposizioni del diritto italiano che abbiano come effetto di prevenire o mitigare una doppia imposizione su dividendi versati a residenti italiani da società italiane. Infatti, risulta che, in Italia, in tali circostanze, non sussiste alcuna doppia imposizione; nell'ordinanza di rinvio (alla pagina 6) si dichiara che non si applica assolutamente alcuna ritenuta alla fonte a tali dividendi ed è dovuta soltanto l'imposta sul reddito corrispondente al 40% dell'importo lordo. Di conseguenza, la situazione nel caso di specie non è simile a quella oggetto della sentenza *Manninen*.

Nessuna doppia imposizione sul 60% del dividendo

32. Il Regno Unito osserva relativamente al secondo punto che, dato che il 60% del dividendo non rientra nella base imponibile dello Stato italiano, non sussiste una doppia imposizione su tale percentuale del dividendo alla quale debbano essere applicati sgravi fiscali. Ciò è conforme all'iter logico seguito dalla Corte nella citata sentenza *Kronos International*, al punto 84, in cui essa ha rilevato che quando lo Stato membro di residenza non fa valere il suo potere impositivo, non sussiste alcun

obbligo per tale Stato membro di compensare uno svantaggio fiscale derivante da un assoggettamento a imposta interamente effettuato dallo Stato membro in cui è stabilita la società distributrice.

Nessun obbligo di porre rimedio allo svantaggio fiscale concedendo un credito relativamente all'imposta francese

33. Le restanti osservazioni del Regno Unito riguardano gli obblighi dello Stato italiano relativamente all'importo del dividendo incluso nella sua base imponibile e assoggettato a imposta sia in Francia che in Italia. Secondo una giurisprudenza costante, gli svantaggi che possono derivare dall'esercizio parallelo di competenze fiscali da parte di vari Stati membri (nei limiti in cui tale esercizio non sia discriminatorio) non costituiscono restrizioni vietate dal diritto dell'Unione. L'Italia ha esercitato il proprio potere impositivo senza operare discriminazioni e ha pienamente neutralizzato la doppia imposizione verificatasi nella fattispecie. Tuttavia, la circostanza che sia lo Stato membro della fonte dei dividendi sia lo Stato membro di residenza dell'azionista possano tassare tali dividendi non implica che lo Stato membro di residenza sia tenuto, in forza del diritto dell'Unione, a prevenire le conseguenze svantaggiose che potrebbero discendere dall'esercizio della competenza così ripartita tra i due Stati membri (sentenza Damseaux, C-128/08, punto 34).

Nessun obbligo di rimborsare un importo superiore a quello dell'imposta dovuta in Italia

34. La Corte ha inoltre affermato, in precedenza, che la libera circolazione dei capitali garantita dal TFUE non può avere l'effetto di imporre agli Stati membri ad andare al di là di un annullamento delle imposte nazionali dovute da un residente sui dividendi di origine estera percepiti né può estendersi al rimborso di un importo che trovi la sua origine nel sistema tributario di un altro Stato membro (sentenze *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, punto 52, e *Kronos International*, cit., punto 83).
35. La ricorrente afferma che il suo diritto alla libera circolazione dei capitali è stato violato in quanto i suoi dividendi sono assoggettati sia alla ritenuta alla fonte in Francia sia all'imposta sul reddito in Italia. Tuttavia, il Regno Unito sostiene che l'affermazione della ricorrente è essenzialmente identica a quella formulata nelle fattispecie esposte nelle citate sentenze *Kerckhaert e Morres* e *Damseaux*, e deve essere respinta per le stesse ragioni. L'Italia non è tenuta, ai sensi del diritto dell'Unione, a concedere alla ricorrente un credito d'imposta, e tale situazione non è modificata dal fatto che, ai sensi della CDIF e del suo diritto nazionale, l'Italia le consente effettivamente di detrarre una

determinata percentuale della ritenuta alla fonte francese dall'imposta sul reddito dovuta in Italia.

36. Nel diritto dell'Unione non sussiste alcun fondamento che imponga all'Italia di rimborsare la ricorrente in conseguenza della contemporanea affermazione della sovranità fiscale, da parte della Francia e dell'Italia, sul reddito da dividendi. Inoltre, come ha dichiarato la Corte nella citata sentenza Gilly/Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, a parte la mancanza di qualsiasi fondamento, nel diritto dell'Unione, a sostegno dell'affermazione della ricorrente, lo scopo della convenzione contro la doppia imposizione è semplicemente di impedire che lo stesso reddito sia assoggettato a imposta in ciascuno dei due Stati, «*non già [di] garantire che l'imposizione alla quale è soggetto il contribuente in uno Stato non sia superiore a quella alla quale egli sarebbe soggetto nell'altro*» (v. sentenza Gilly/Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, cit., punto 46) e qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante dalla differenza non comporta una violazione del diritto dell'Unione (v. sentenza Gilly/Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, cit., punto 47).

37. Con la questione pregiudiziale si chiede se lo Stato italiano sia tenuto a concedere un credito d'imposta almeno pari all'importo dell'imposta versata in Francia. Ciò comporterebbe l'obbligo per lo Stato italiano di versare alla ricorrente più di quanto ha percepito dalla stessa a titolo di imposta. Anche nel caso in cui sussistessero fondati motivi per ritenere che la normativa italiana abbia violato il diritto dell'Unione, il rimborso del credito eccedente da doppia imposizione va oltre i limiti di quanto imposto a uno Stato membro (v. sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, punto 52):

«Se invece tali utili soggiacciono nello Stato membro della società distributrice ad un'imposta superiore al prelievo effettuato dallo Stato membro della società beneficiaria, quest'ultimo deve concedere un credito d'imposta soltanto nei limiti dell'importo dell'imposta sulle società dovuta dalla società beneficiaria. Esso non è tenuto a rimborsare la differenza, vale a dire l'ammontare versato nello Stato membro della società distributrice che eccede l'importo dell'imposta dovuto nello Stato membro della società beneficiaria».

38. Qualora l'Italia fosse tenuta a concedere tale credito d'imposta oltre il limite dell'imposta dovuta dal contribuente, tale obbligo costituirebbe una grave violazione del principio fondamentale secondo il quale gli Stati membri mantengono la sovranità sull'imposizione diretta. Tale conclusione pregiudicherebbe la ripartizione del potere impositivo stabilita mediante accordo tra gli Stati membri in questione. Potrebbe inoltre comportare l'erosione della base imponibile italiana, in

particolare in considerazione del fatto che il credito d'imposta rivendicato dalla ricorrente è di importo superiore all'imposta applicata al suo dividendo dall'Italia (v. sentenza Gilly/Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, cit., punto 48).

CONCLUSIONE

39. Il Regno Unito fa rispettosamente presente che i principi sopra esposti emergono chiaramente dalla giurisprudenza esistente della Corte e sarebbe opportuno, pertanto, che la Corte si pronunciasse sulla questione pregiudiziale mediante ordinanza motivata. In conclusione, il Regno Unito sostiene che si debba rispondere alla questione pregiudiziale nei seguenti termini:

«Gli articoli 63 e 65 TFUE non ostano alla normativa di uno Stato membro secondo la quale un residente che percepisce un dividendo da una società registrata in un altro Stato membro è assoggettato a imposta in entrambi gli Stati e non beneficia di alcun credito d'imposta relativamente all'imposta applicata nell'altro Stato membro. Inoltre, la normativa in base alla quale uno Stato membro, nell'esercizio del suo potere sovrano di imposizione, concede un credito d'imposta parziale relativamente all'imposta applicata in un altro Stato membro, che non è di pari importo rispetto all'imposta estera ed è di importo inferiore, è compatibile con gli articoli 63 e 65 TFUE».

Sarah Simmons

Agente per il Regno Unito

Owain Thomas

Barrister